

1 Ambito di applicazione

Il presente provvedimento stabilisce le riduzioni ed esclusioni, da applicare in caso di mancato rispetto degli impegni da parte dei beneficiari della Misura 215 Pagamenti per il benessere degli animali del PSR 2007/2013 della Regione Autonoma della Sardegna, dall'anno di impegno 2011.

Le riduzioni ed esclusioni sono previste a norma dell'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione e del Decreto Mipaaf n. 30125 del 22 dicembre 2009, modificato dal Decreto Mipaaf n. 10346 del 13 maggio 2011, relativo alla "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) N. 73/2009 del Consiglio e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale".

Il campo di applicazione dell'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 65/2011 riguarda gli impegni a cui è subordinata la concessione dell'aiuto, diversi da quelli connessi a:

dimensione della superfici (articolo 16 del Regolamento (UE) n. 65/2011);

numero di animali dichiarati (articolo 17 del Regolamento (UE) n. 65/2011).

Nel caso in cui il beneficiario non presenti la domanda di pagamento per una sola delle annualità successive alla prima (domanda di aiuto/pagamento), si ha l'esclusione dal pagamento per la medesima annualità d'impegno.

In questi casi il beneficiario, non appena viene a conoscenza della mancata presentazione della domanda, produce all'Agenzia ARGEA una comunicazione con la quale assicura comunque il mantenimento degli impegni previsti dalla Misura 215 e fornisce gli elementi atti a garantire l'esecuzione dei controlli, come previsti dalle disposizioni attuative della Regione e dell'Organismo pagatore AGEA.

Il beneficiario può presentare domanda di pagamento per le annualità successive ed essere pagato, purché non siano state accertate infrazioni tali da comportare decadenza della domanda.

Nel caso in cui il beneficiario, nel corso dell'intero periodo di impegno, non presenti domanda di pagamento per due o più annualità la domanda decade.

Per quanto non specificato nel presente provvedimento si fa riferimento a quanto previsto dal D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125, modificato dal D.M. n. 10346 del 13 maggio 2011e relativi allegati.

2 Impegni e struttura delle schede

Nelle schede che seguono sono riportati gli impegni della Misura 215 Pagamenti per il benessere degli animali.

Per ogni impegno è stata predisposta una scheda contenente:

1. la base giuridica per il calcolo della riduzione/esclusione da applicare alla violazione dell'impegno;
2. il livello di disaggregazione dell'impegno (Misura) che definisce il montante a carico del quale operare le riduzioni ed esclusioni (montante riducibile); in particolare essendo il livello di disaggregazione a livello di Misura la riduzione/esclusione sarà operata a carico dell'importo complessivo della Misura;
3. il campo di applicazione, ossia la modalità di rilevazione dell'infrazione che può essere effettuata:
 - a. nell'ambito del controllo amministrativo, previsto dall'articolo 11 del reg. (UE) n. 65/2011, da eseguirsi sul 100% delle domande di aiuto/pagamento;
 - b. nell'ambito del controllo in loco, previsto dall'articolo 12 del reg. (UE) n. 65/2011, da eseguirsi su almeno il 5% delle domande;
4. l'indicazione se tale impegno è impegno pertinente di condizionalità;
5. la descrizione delle modalità di verifica documentale e speditiva (in loco);
6. la tipologia di penalità da applicare così distinte:
 - a. decadenza totale: esclusione dal pagamento per i restanti anni d'impegno e restituzione delle eventuali somme già percepite maggiorate degli interessi legali;
 - b. esclusione: esclusione dal pagamento dell'anno civile in corso per quella determinata annualità d'impegno;
 - c. riduzione graduale: riduzione dell'importo erogabile per una data annualità secondo la seguente procedura riportata di seguito.

Per gli impegni soggetti a riduzione graduale sono definite tre classi di livello di violazione riscontrabile (basso = 1; medio = 3; alto = 5) e i corrispondenti parametri di valutazione di gravità, entità e durata per quantificare l'inadempienza eventualmente riscontrata.

La gravità di un'inadempienza dipende, in particolare, dalla rilevanza delle conseguenze dell'inadempienza medesima alla luce degli obiettivi perseguiti dai criteri che non sono stati rispettati.

L'entità di un'inadempienza dipende, in particolare, dagli effetti dell'inadempienza medesima sull'operazione nel suo insieme.

La durata di un'inadempienza dipende, in particolare, dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto e dalla possibilità di eliminare l'effetto con mezzi ragionevoli.

Per ciascun impegno soggetto a riduzione graduale sono definiti i parametri di valutazione delle gravità, entità e durata per ciascun livello di violazione riscontrabile secondo la seguente matrice:

Classe di violazione	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)			
Medio (3)			
Alto (5)			

3. Calcolo delle riduzioni per la violazione degli impegni soggetti a riduzione graduale

La percentuale della riduzione è fissata in ragione del 5%, 25% o 50% ed è determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione come di seguito specificato.

In caso di mancato rispetto dell'impegno, soggetto a riduzione graduale, occorre quantificare il livello di infrazione (basso = 1; medio = 3; alto = 5), in termini di gravità, entità e durata.

Quantificati i tre livelli di infrazione si procede alla somma dei tre valori e si calcola la media aritmetica per ottenere un unico punteggio medio, che sarà compreso nell'intervallo 1-5.

La media ottenuta viene confrontata con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione da applicare al montante riducibile:

Tabella – Determinazione della percentuale di riduzione

Punteggio medio	Percentuale di riduzione
≥ di 1,00 e < di 3,00	5%
≥ di 3,00 e < di 4,00	25%
≥ di 4,00	50%

La percentuale di riduzione calcolata è applicata nel rispetto della regola del cumulo delle riduzioni prevista dall'articolo 22 del Reg. (UE) n. 65/2011

(1) Programma Sviluppo Rurale	Sardegna	(2) Misura	215 Pagamenti per il benessere degli animali	(3) Azione		
(4) Descrizione impegno (art.18 Reg. UE 65/2011)	Operazioni di mungitura: obbligo di effettuare il controllo periodico degli impianti di mungitura due volte l'anno. Il controllo dovrà essere effettuato da tecnici specializzati che dovranno misurare, con adeguate apparecchiature, i livelli del vuoto e i rapporti di pulsazione, nonché verificare lo stato delle guaine e degli altri componenti dell'impianto. Il controllo si conclude con un dettagliato rapporto redatto dal tecnico specializzato. Le prescrizioni indicate nel rapporto dettagliato dal tecnico specializzato dovranno obbligatoriamente essere applicate dall'allevatore.					
(5) Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando art.)	Art. 18 del Reg. (UE) n. 65/2011; art. 14 e 15 del DM 22/12/09 (PSR 2007/2013 punto 5.3.2.1.5. cap.5 e bando art. 9)					
(6) Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) All. 5 D.M. 22.12.2009 (barrare solo una delle caselle)	X	(7) Misura			(9) Gruppo di coltura	
		(8) Operazione (azione)			(10) Coltura	
(11) Tipologia di penalità <i>(barrare solo una delle caselle)</i>		(12) decadenza totale	(15) campo di applicazione <i>(è possibile barrare entrambe le caselle)</i>	X	(16) (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)	
		(13) Esclusione			(17) (5%) solo campione (controllo in loco)	
		X	(14) Riduzione graduale <i>(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)</i>			
(18) Impegno pertinente di condizionalità	Atto C18 - Punto 13 dell'Allegato al D.Lgs n. 146 del 26.03.2001 Impianti automatici o meccanici. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non e' possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali					
(19) Descrizione modalità di verifica documentale	Verifica del rapporto dettagliato redatto dal tecnico specializzato riferito all'annualità precedente la domanda.					
(20) Descrizione modalità di verifica presso l'azienda						

(21) Classe di Violazione	(22) GRAVITÀ	(23) ENTITÀ	(24) DURATA
Basso (1)	Mancanza di 1 scheda di controllo e/o prescrizioni rispettate in parte	Coerente con gravità	Coerente con gravità
Medio (3)	Mancanza di due schede o prescrizioni non rispettate	Coerente con gravità	Coerente con gravità
Alto (5)			

(25) Descrizione eventuali condizioni di applicazione	Nel caso di più violazioni con classe di gravità diversa il parametro da prendere come riferimento è quello con classe di violazione più alta.
---	--

⁽¹⁾ Programma Sviluppo Rurale	Sardegna	⁽²⁾ Misura	215 Pagamenti per il benessere degli animali	⁽³⁾ Azione		
⁽⁴⁾ Descrizione impegno (art.18 Reg. UE 65/2011)	Gestione della lettiera nell'ovile: corretta gestione della lettiera con aggiunta di paglia o altro materiale idoneo almeno una volta la settimana, oltre al periodo dei parti, al fine di mantenere la lettiera asciutta, morbida e pulita. Le quantità di paglia o altro materiale idoneo consumate per la lettiera devono essere registrate in un'apposita scheda. Inoltre rinnovo completo della lettiera, aggiuntivo a quello normalmente svolto nel corso dell'anno. I rinnovi della lettiera sono effettuati a fine estate ed entro il termine dell'inverno. In questa occasione si deve provvedere anche alla disinfezione e disinfestazione del locale					
⁽⁵⁾ Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando art.)	Art. 18 del Reg. (UE) n. 65/2011; art. 14 e 15 del DM 22/12/09 (PSR 2007/2013 punto 5.3.2.1.5. cap.5 e bando art. 9)					
⁽⁶⁾ Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) All. 5 D.M. 22.12.2009 (barrare solo una delle caselle)	<input checked="" type="checkbox"/>	⁽⁷⁾ Misura			⁽⁹⁾ Gruppo di coltura	
		⁽⁸⁾ Operazione (azione)			⁽¹⁰⁾ Coltura	
⁽¹¹⁾ Tipologia di penalità <i>(barrare solo una delle caselle)</i>		⁽¹²⁾ decadenza totale	⁽¹⁵⁾ campo di applicazione <i>(è possibile barrare entrambe le caselle)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	⁽¹⁶⁾ (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)	⁽¹⁷⁾ (5%) solo campione (controllo in loco)
		⁽¹³⁾ Esclusione				
		<input checked="" type="checkbox"/>	⁽¹⁴⁾ Riduzione graduale <i>(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)</i>			
⁽¹⁸⁾ Impegno pertinente di condizionalità	Atto C18 - Punto 8 dell'Allegato al D.Lgs. n. 146 del 26.03.2001 Fabbricati e materiali di stabulazione. I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.					
⁽¹⁹⁾ Descrizione modalità di verifica documentale						
⁽²⁰⁾ Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Il controllo riguarda la verifica dello strato e delle condizioni di umidità e pulizia della lettiera e del locale di stabulazione e verifica della registrazione delle quantità di materiali utilizzati, dalle ricevute di acquisto e/o dei reimpieghi aziendali					

⁽²¹⁾ Classe di Violazione	⁽²²⁾ 'GRAVITÀ'	⁽²³⁾ 'ENTITÀ'	⁽²⁴⁾ 'DURATA'
Basso (1)	Un rinnovo della lettiera non eseguito e/o mancata registrazione	Coerente con gravità	Coerente con gravità
Medio (3)	Nessun rinnovo della lettiera eseguito o/e mancata aggiunta di paglia	Coerente con gravità	Coerente con gravità
Alto (5)			

⁽²⁵⁾ Descrizione eventuali condizioni di applicazione di riduzioni	Nel caso di più violazioni con classe di gravità diversa il parametro da prendere come riferimento è quello con classe di violazione più alta.
---	--

⁽¹⁾ Programma Sviluppo Rurale	Sardegna	⁽²⁾ Misura	215 Pagamenti per il benessere degli animali	⁽³⁾ Azione		
⁽⁴⁾ Descrizione impegno (art.18 Reg. UE 65/2011)	Individuazione e controllo delle mastiti: obbligo del monitoraggio della presenza di mastiti sub-cliniche nei capi in mungitura attraverso l'esame CMT, oppure attraverso la lettura della conducibilità del latte (manuale o automatizzata), da applicarsi ad ogni emimammella. I capi che evidenziano positività al CMT (valori superiori al punteggio 1,5) o valori di conducibilità al di sopra della soglia prefissata (4,4 mS/cm a 25°C) saranno marcati, con vernici atossiche e registrati in apposite schede aziendali per essere facilmente individuati dal medico veterinario, aziendale o delle ASL competenti per territorio, per i successivi e necessari trattamenti. L'esame del CMT deve essere effettuato una volta al mese per i quattro mesi centrali della lattazione					
⁽⁵⁾ Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. - cap. e bando art.)	Art. 18 del Reg. (UE) n. 65/2011; art. 14 e 15 del DM 22/12/09 (PSR 2007/2013 punto 5.3.2.1.5. cap.5 e bando art. 9)					
⁽⁶⁾ Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) All. 5 D.M. 22.12.2009 (barrare solo una delle caselle)	<input checked="" type="checkbox"/>	⁽⁷⁾ Misura			⁽⁹⁾ Gruppo di coltura	
		⁽⁸⁾ Operazione (azione)			⁽¹⁰⁾ Coltura	
⁽¹¹⁾ Tipologia di penalità <i>(barrare solo una delle caselle)</i>		⁽¹²⁾ decadenza totale	⁽¹⁵⁾ campo di applicazione <i>(è possibile barrare entrambe le caselle)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	⁽¹⁶⁾ (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)	
		⁽¹³⁾ Esclusione			⁽¹⁷⁾ (5%) solo campione (controllo in loco)	
	<input checked="" type="checkbox"/>	⁽¹⁴⁾ Riduzione graduale <i>(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)</i>				
⁽¹⁸⁾ Impegno pertinente di condizionalità	Atto C18 - Allegato al D.Lgs. n. 146 del 26.03.2001, Controllo: 2. Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze. 4. Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettieri asciutte e confortevoli					
⁽¹⁹⁾ Descrizione modalità di verifica documentale						
⁽²⁰⁾ Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Il controllo verterà sulla verifica della scheda di controllo del CMT, le ricevute di acquisto dei materiali per l'esame del CMT, la presenza eventuale di capi marcati se positivi al CMT					

⁽²¹⁾ Classe di Violazione	⁽²²⁾ 'GRAVITÀ'	⁽²³⁾ 'ENTITÀ'	⁽²⁴⁾ 'DURATA'
Basso (1)		La media dei capi controllati negli esami CMT eseguiti è almeno il 70% dei capi a premio in mungitura e/o mancanza di 1 scheda di monitoraggio e/o omessa marcatura fino al 20% dei capi positivi.	Coerente con entità
Medio (3)	Non sono stati controllati tutti i capi in mungitura e/o mancanza della marcatura dei capi positivi all'esame e/o mancanza di schede di monitoraggio riportanti gli esami CMT	La media dei capi controllati negli esami CMT eseguiti è inferiore al 70% e superiore o uguale al 50% dei capi a premio in mungitura e/o mancanza di 2 o 3 schede di monitoraggio riportanti gli esami CMT o omessa marcatura di oltre il 20% e fino al 50% dei capi positivi	Coerente con entità
Alto (5)		La media dei capi controllati negli esami CMT eseguiti è inferiore al 50% dei capi a premio in mungitura o mancanza di tutte le schede di monitoraggio riportanti gli esami CMT e/o omessa marcatura di oltre il 50% dei capi positivi	Coerente con entità

⁽²⁵⁾ Descrizione eventuali condizioni di applicazione	Nel caso di più violazioni con classe di entità diversa il parametro da prendere come riferimento è quello con classe di violazione più alta.
--	---

⁽¹⁾ Programma Sviluppo Rurale	Sardegna	⁽²⁾ Misura	215 Pagamenti per il benessere degli animali	⁽³⁾ Azione		
⁽⁴⁾ Descrizione impegno (art.18 Reg. UE 65/2011)	Individuazione e controllo delle mastiti: fare eseguire, presso un laboratorio accreditato da ACCREDIA Ente Italiano di Accreditamento, le analisi del CCS del latte massale almeno una volta al mese per tutto il periodo di lattazione. A livello aziendale la media geometrica annua del contenuto di cellule somatiche deve essere <1.500.000 per ml, calcolata al termine del periodo di mungitura sulla base dei risultati dei controlli mensili.					
⁽⁵⁾ Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando art.)	Art. 18 del Reg. (UE) n. 65/2011; art. 14 e 15 del DM 22/12/09 (PSR 2007/2013 punto 5.3.2.1.5. cap.5 e bando art. 9)					
⁽⁶⁾ Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) All. 5 D.M. 22.12.2009 (barrare solo una delle caselle)	X	⁽⁷⁾ Misura			⁽⁹⁾ Gruppo di coltura	
		⁽⁸⁾ Operazione (azione)			⁽¹⁰⁾ Coltura	
⁽¹¹⁾ Tipologia di penalità <i>(barrare solo una delle caselle)</i>		⁽¹²⁾ decadenza totale	⁽¹⁵⁾ campo di applicazione <i>(è possibile barrare entrambe le caselle)</i>	X	⁽¹⁶⁾ (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)	
		⁽¹³⁾ Esclusione				⁽¹⁷⁾ (5%) solo campione (controllo in loco)
	X	⁽¹⁴⁾ Riduzione graduale <i>(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)</i>				
⁽¹⁸⁾ Impegno pertinente di condizionalità						
⁽¹⁹⁾ Descrizione modalità di verifica documentale	Verifica dei referti di controllo mensile del CCS nel latte massale rilasciati dal laboratorio accreditato . Il numero di Cellule somatiche è dato dalla media geometrica delle Cellule somatiche dei referti dell'intero periodo di mungitura, relativi all'annualità precedente la domanda.					
⁽²⁰⁾ Descrizione modalità di verifica presso l'azienda						

⁽²¹⁾ Classe di Violazione	⁽²²⁾ 'GRAVITÀ'	⁽²³⁾ 'ENTITÀ'	⁽²⁴⁾ 'DURATA'
Basso (1)	Mancanza di 1 o 2 referti di laboratorio e/o una quantità di cellule somatiche ≤ a 1.600.000 su ml per gli ovini e di 1.800.000 su ml per i caprini	Coerente con gravità	Coerente con gravità
Medio (3)	Mancanza da 3 a 5 referti di laboratorio e/o una quantità di cellule somatiche > a 1.600.000 e ≤ a 1.800.000 su ml per gli ovini e per i caprini > a 1.800.000 e ≤ a 2.000.000 su ml	Coerente con gravità	Coerente con gravità
Alto (5)	Mancanza di tutti i referti di laboratorio e/o una quantità di cellule somatiche > a 1.800.000 su ml per gli ovini e > di 2.000.000 su ml per i caprini.	Coerente con gravità	Coerente con gravità

⁽²⁵⁾ Descrizione eventuali condizioni di applicazione	Nel caso di più violazioni con classe di gravità diversa il parametro da prendere come riferimento è quello con classe di violazione più alta. Il numero minimo di referti di analisi del latte per anno di impegno è pari a 6 per il latte ovino e pari a 4 per il latte caprino.
--	--

⁽¹⁾ Programma Sviluppo Rurale	Sardegna	⁽²⁾ Misura	215 Pagamenti per il benessere degli animali	⁽³⁾ Azione		
⁽⁴⁾ Descrizione impegno (art.18 Reg. UE 65/2011)	Prevenzione delle affezioni podali: separazione degli animali malati dagli animali sani e registrazione mensile, in apposita scheda della sintomatologia osservata attraverso il controllo podale degli animali con anomalie nell'andatura/postura					
⁽⁵⁾ Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando art.)	Art. 18 del Reg. (UE) n. 65/2011; art. 14 e 15 del DM 22/12/09 (PSR 2007/2013 punto 5.3.2.1.5. cap.5 e bando art. 9)					
⁽⁶⁾ Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) All. 5 D.M. 22.12.2009 (barrare solo una delle caselle)	<input checked="" type="checkbox"/>	⁽⁷⁾ Misura			⁽⁹⁾ Gruppo di coltura	
		⁽⁸⁾ Operazione (azione)			⁽¹⁰⁾ Coltura	
⁽¹¹⁾ Tipologia di penalità <i>(barrare solo una delle caselle)</i>		⁽¹²⁾ decadenza totale	⁽¹⁵⁾ campo di applicazione <i>(è possibile barrare entrambe le caselle)</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	⁽¹⁶⁾ (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)	
		⁽¹³⁾ Esclusione				
		<input checked="" type="checkbox"/>	⁽¹⁴⁾ Riduzione graduale <i>(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)</i>		⁽¹⁷⁾ (5%) solo campione (controllo in loco)	
⁽¹⁸⁾ Impegno pertinente di condizionalità	Atto C18 - Allegato al D.Lgs. n. 146 del 26.03.2001 Controllo: tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze.					
⁽¹⁹⁾ Descrizione modalità di verifica documentale						
⁽²⁰⁾ Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Verifica della scheda di controllo mensile sulla sintomatologia osservata e verifica oggettiva che gli animali dell'allevamento non evidenzino zoppia					

⁽²¹⁾ Classe di Violazione	⁽²²⁾ GRAVITÀ'	⁽²³⁾ ENTITÀ'	⁽²⁴⁾ DURATA
Basso (1)	Mancata registrazione della sintomatologia osservata	Animali malati ≤ al 10% dell'intero gregge non separati dai sani e/o non registrati	Coerente con entità
Medio (3)	Non separazione degli animali	Animali malati > del 10%e fino al 20% dell'intero gregge non separati dai sani e/o non registrati	Coerente con entità
Alto (5)	Non separazione degli animali e mancata registrazione della sintomatologia osservata	Animali malati > del 20% dell'intero gregge non separati dai sani e/o non registrati	Coerente con entità

⁽²⁵⁾ Descrizione eventuali condizioni di applicazione	In caso di violazione alta per gravità il parametro di entità da prendere come riferimento è quello con classe di violazione più alta
--	---

⁽¹⁾ Programma Sviluppo Rurale	Sardegna	⁽²⁾ Misura	215 Pagamenti per il benessere degli animali	⁽³⁾ Azione			
⁽⁴⁾ Descrizione impegno (art.18 Reg. UE 65/2011)	Prevenzione delle affezioni podali: rispetto dei seguenti obblighi: 1. interdizione dal pascolo; 2. isolamento dei capi con affezioni podali in un'area di riposo; 3. dimensioni adeguate dell'area di riposo; 4. presenza di lettiera morbida, pulita e asciutta; 5. disponibilità per l'alimentazione e l'abbeverata						
⁽⁵⁾ Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando art.)	Art. 18 del Reg. (UE) n. 65/2011; art. 14 e 15 del DM 22/12/09 (PSR 2007/2013 punto 5.3.2.1.5. cap.5 e bando art. 9)						
⁽⁶⁾ Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) All. 5 D.M. 22.12.2009 (barrare solo una delle caselle)	<input checked="" type="checkbox"/>	⁽⁷⁾ Misura			⁽⁹⁾ Gruppo di coltura		
		⁽⁸⁾ Operazione (azione)			⁽¹⁰⁾ Coltura		
⁽¹¹⁾ Tipologia di penalità <i>(barrare solo una delle caselle)</i>		⁽¹²⁾ decadenza totale	⁽¹⁵⁾ campo di applicazione <i>(è possibile barrare entrambe le caselle)</i>		⁽¹⁶⁾ (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)		
		⁽¹³⁾ Esclusione			<input checked="" type="checkbox"/>	⁽¹⁷⁾ (5%) solo campione (controllo in loco)	
	<input checked="" type="checkbox"/>	⁽¹⁴⁾ Riduzione graduale <i>(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)</i>					
⁽¹⁸⁾ Impegno pertinente di condizionalità	Atto C18 - Allegato al D.Lgs. n. 146 del 26.03.2001 Controllo: 4. Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiera asciutte o confortevoli						
⁽¹⁹⁾ Descrizione modalità di verifica documentale							
⁽²⁰⁾ Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Verifica della presenza dell'area di riposo e se questa è dimensionata correttamente, se la lettiera e asciutta e se ha disponibilità di alimentazione e abbeverata.						

⁽²¹⁾ Classe di Violazione	⁽²²⁾ 'GRAVITÀ'	⁽²³⁾ 'ENTITÀ'	⁽²⁴⁾ 'DURATA'
Basso (1)	Violazione fino a 2 obblighi	Coerente con gravità	Coerente con gravità
Medio (3)	Violazione di più di 2 obblighi e fino a 4	Coerente con gravità	Coerente con gravità
Alto (5)	Violazione di tutti gli obblighi	Coerente con gravità	Coerente con gravità

⁽²⁵⁾ Descrizione eventuali condizioni di applicazione	
--	--

⁽¹⁾ Programma Sviluppo Rurale	Sardegna	⁽²⁾ Misura	215 Pagamenti per il benessere degli animali	⁽³⁾ Azione		
⁽⁴⁾ Descrizione impegno (art.18 Reg. UE 65/2011)	Miglioramento delle conoscenze professionali sul benessere animale: partecipare a specifici programmi di aggiornamento e di assistenza tecnica in particolare sul mantenimento e miglioramento del benessere animale, sulla prevenzione delle mastiti subcliniche e delle affezioni podali, sull'ottimizzazione delle razioni alimentari e sulle tecniche di pascolamento per complessive 26 ore annue di cui almeno 10 ore di corso formativo. I programmi sono organizzati dalla rete di assistenza tecnica regionale LAORE Sardegna.					
⁽⁵⁾ Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. - cap. e bando art.)	Art. 18 del Reg. (UE) n. 65/2011; art. 14 e 15 del DM 22/12/09 (PSR 2007/2013 punto 5.3.2.1.5. cap.5 e bando art. 9)					
⁽⁶⁾ Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) All. 5 D.M. 22.12.2009 (barrare solo una delle caselle)	X	⁽⁷⁾ Misura			⁽⁹⁾ Gruppo di coltura	
		⁽⁸⁾ Operazione (azione)			⁽¹⁰⁾ Coltura	
⁽¹¹⁾ Tipologia di penalità <i>(barrare solo una delle caselle)</i>		⁽¹²⁾ decadenza totale	⁽¹⁵⁾ campo di applicazione <i>(è possibile barrare entrambe le caselle)</i>	X	⁽¹⁶⁾ (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)	
		⁽¹³⁾ Esclusione			⁽¹⁷⁾ (5%) solo campione (controllo in loco)	
	X	⁽¹⁴⁾ Riduzione graduale <i>(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)</i>				
⁽¹⁸⁾ Impegno pertinente di condizionalità	Atto C18 - Allegato al D.Lgs. n. 146 del 26.03.2001 Personale: gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali					
⁽¹⁹⁾ Descrizione modalità di verifica documentale						
⁽²⁰⁾ Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Verifica dell'attestato di partecipazione ai corsi di aggiornamento e della certificazione rilasciata dai servizi di assistenza tecnica relativa all'annualità precedente la domanda.					

⁽²¹⁾ Classe di Violazione	⁽²²⁾ GRAVITÀ	⁽²³⁾ ENTITÀ	⁽²⁴⁾ DURATA
Basso (1)			
Medio (3)			
Alto (5)	Non ha partecipato a specifici programmi di aggiornamento o di assistenza tecnica o vi ha partecipato in parte	Coerente con gravità	Coerente con gravità

⁽²⁵⁾ Descrizione eventuali condizioni di applicazione	
--	--

⁽¹⁾ Programma Sviluppo Rurale	Sardegna	⁽²⁾ Misura	215 Pagamenti per il benessere degli animali	⁽³⁾ Azione		
⁽⁴⁾ Descrizione impegno (art.18 Reg. UE 65/2011)	Rapporto UBA/SAU dell'azienda: mantenere in azienda un rapporto UBA/SAU inferiore o pari a 2 (il calcolo delle UBA deve rispettare il seguente indice di conversione: un ovino e/o caprino di età superiore a 10 mesi = 0,15 UBA)					
⁽⁵⁾ Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione (rif. PSR - par. – cap. e bando art.)	Art. 18 del Reg. (UE) n. 65/2011; art. 14 e 15 del DM 22/12/09 e s.m.i. (PSR 2007/2013 punto 5.3.2.1.5. cap.5 e bando art. 9)					
⁽⁶⁾ Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) All. 5 D.M. 22.12.2009 (barrare solo una delle caselle)	X	⁽⁷⁾ Misura			⁽⁹⁾ Gruppo di coltura	
		⁽⁸⁾ Operazione (azione)			⁽¹⁰⁾ Coltura	
⁽¹¹⁾ Tipologia di penalità <i>(barrare solo una delle caselle)</i>		⁽¹²⁾ decadenza totale	⁽¹⁵⁾ campo di applicazione <i>(è possibile barrare entrambe le caselle)</i>	X	⁽¹⁶⁾ (100%) tutte le domande (controllo amministrativo)	
		⁽¹³⁾ Esclusione			⁽¹⁷⁾ (5%) solo campione (controllo in loco)	
		X	⁽¹⁴⁾ Riduzione graduale <i>(se barrato compilare i campi 22, 23, 24)</i>			
⁽¹⁸⁾ Impegno pertinente di condizionalità	D.M. 30125 allegato 2 - Standard 4.6: Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette al rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata.					
⁽¹⁹⁾ Descrizione modalità di verifica documentale						
⁽²⁰⁾ Descrizione modalità di verifica presso l'azienda						

⁽²¹⁾ Classe di Violazione	⁽²²⁾ 'GRAVITÀ'	⁽²³⁾ 'ENTITÀ'	⁽²⁴⁾ 'DURATA'
Basso (1)	Numero di UBA superiore al rapporto 2 UBA/ha di SAU e fino a 3	Coerente con gravità	Coerente con gravità
Medio (3)	Numero di UBA superiore al rapporto 2 UBA/ha di SAU oltre 3 e fino a 3,5	Coerente con gravità	Coerente con gravità
Alto (5)	Numero di UBA superiore al rapporto 2 UBA/ha di SAU oltre a 3,5	Coerente con gravità	Coerente con gravità

⁽²⁵⁾ Descrizione eventuali condizioni di applicazione	
--	--